

<b>Comune di Dolo</b> <b>Ufficio tributi</b>	<b>I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> <b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>NI01 TRI</b>
		Rev. 2 del 10/06/2020
		Pag. 1 di 7

**A decorrere dal 01/01/2020, la IUC – imposta unica comunale – istituita nel 2014 con la L. n. 147/2013, viene abolita, con l’eccezione della sola componente TARI.**

**La TASI viene di fatto abolita per incorporazione all’IMU.**

**La nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739-783 della L. n. 160 del 27/12/2019.**

#### **Novità**

In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dell'art. 177 del D.L. 34/2020, non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:

- Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, di villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si evidenzia che non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza.

#### **Chi paga**

L'imposta deve essere pagata da **tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli)** a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il **concessionario**.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (**locatario finanziario**) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.

Si ricorda che al coniuge superstite è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (art 540 del Codice Civile).

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

#### **Quando si paga**

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

- acconto entro il 16 giugno 2020;
- saldo entro il 16 dicembre 2020.

E' comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2020.

Se si versa in un'unica soluzione, non essendo ancora state deliberate le aliquote 2020, verificare che non vi siano variazioni rispetto alle aliquote 2019 ed effettuare eventualmente il conguaglio entro il 16 dicembre.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

<b>Comune di Dolo</b> <b>Ufficio tributi</b>	<b>I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> <b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>NI01 TRI</b>
		Rev. 2 del 10/06/2020
		Pag. 2 di 7

### Dove e come si paga

Il versamento si effettua con modello F24 (in posta, banca o per via telematica).

### I codici tributo sono

3912 – abitazione principale e relative pertinenze
3913 – fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 – terreni
3916 – aree fabbricabili
3918 – altri fabbricati
3925 – immobili di categoria D – quota Stato
3930 – immobili di categoria D – quota Comune
3939 – fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)

**Il codice identificativo del Comune di Dolo è: D325.**

### Arrotondamento versamenti

Il pagamento dei tributi locali deve essere eseguito con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del modello F24.

### Importo minimo

L'importo minimo per soggetto passivo è di € 12,00 annui.

Tale importo si intende riferito a ciascun contribuente e al tributo complessivamente dovuto e non alle singole rate di acconto e saldo.

### Base imponibile

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, ossia il valore, sulla quale applicare l'aliquota.

#### Fabbricati

VALORE IMPONIBILE = RENDITA CATASTALE \* 1,05 \* COEFFICIENTE

Il valore imponibile è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale, come di seguito riportato:

Categoria catastale immobile	Tipologia	Moltiplicatore IMU
A (tranne A10)	Abitazioni	160
A/10	Uffici e studi privati	80
B	Collegi, scuole, ospedali, ecc.	140
C/1	Negozi e botteghe	55
C/2 – C/6 – C/7	Magazzini, autorimesse, tettoie	160
C/3 – C/4 – C/5	Laboratori, palestre, stabilimenti termali senza fini di lucro	140
D (tranne D/5)	Alberghi, teatri, ecc.	65
D/5	Banche e assicurazioni	80

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

La rendita catastale è consultabile:

<b>Comune di Dolo</b> <b>Ufficio tributi</b>	<b>I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> <b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>NI01 TRI</b>
		Rev. 2 del 10/06/2020
		Pag. 3 di 7

- nel sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) (Home - Cittadini – Fabbricati e terreni – Consultazione dati catastali e ipotecari - Visure catastali - Consultazione rendite catastali - Accedi servizio);
- presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia – ufficio Provinciale – Territorio.

Fabbricati appartenenti al gruppo "D" privi di rendita catastale e interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

#### Aree fabbricabili

VALORE IMPONIBILE = VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO AL 01/01/2020

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

E' fatto obbligo al contribuente presentare dichiarazione IMU contenente il valore dell'area.

Il Comune di Dolo non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree.

Un'area pertinenziale si intende parte integrante del fabbricato e non è soggetta a IMU quando costituisce pertinenza del fabbricato ai fini urbanistici ed è accatastata unitariamente al fabbricato stesso.

#### Terreni agricoli

VALORE IMPONIBILE = REDDITO DOMINICALE \* 1,25 \* 135

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore imponibile è dato dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio di imposta, aumentato del 25 per cento e moltiplicato per 135.

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto n. 99, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Si considera terreno agricolo, l'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che svolgono la loro attività a titolo principale.

#### **Aliquote**

Le aliquote 2020 non sono ancora state deliberate; per l'anno 2020 i Comuni possono approvare le aliquote entro il 31 luglio 2020 con effetto dal primo gennaio dello stesso anno (art. 138 del D.L. n. 34/2020).

Per il versamento dell'acconto si utilizzano le aliquote 2019 e si versa la metà di quanto versato per l'anno 2019.

Il saldo dovrà essere calcolato in base alle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2020.

<b>Comune di Dolo</b> <b>Ufficio tributi</b>	<b>I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>	<b>NI01 TRI</b>
	<b>NOTA INFORMATIVA</b>	
	Rev. 2 del 10/06/2020	
Pag. 4 di 7		

## Esclusioni/assimilazioni

L'IMU non si applica

- all'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale, **previa presentazione della dichiarazione IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 769, L. 160/2019;**
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, **previa presentazione della dichiarazione IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 769, L. 160/2019.**

L'esclusione dall'imposta riguarda anche le abitazioni che sono assimilate, per regolamento, ad abitazione principale (purché non di categoria A/1, A/8, A/9 e comprese massimo tre pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) e precisamente:

**l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari **deve essere presentata apposita dichiarazione IMU** di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Si resta in attesa della conferma dell'assimilazione con l'approvazione del nuovo Regolamento IMU entro il 31 luglio.

## **Abitazione principale e detrazione**

per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile).

Pertanto,

- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica);
- non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica;
- l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.

<b>Comune di Dolo</b> <b>Ufficio tributi</b>	<b>I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>	<b>NI01 TRI</b>
	<b>NOTA INFORMATIVA</b>	Rev. 2 del 10/06/2020
		Pag. 5 di 7

per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applica l'aliquota ordinaria.

### **Detrazione**

Dall'imposta dovuta per l'immobile compreso in una delle seguenti categorie catastali: A/1-A/8-A/9 e destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione; inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

### **Successioni**

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi al momento del decesso, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.

Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze.

In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta.

Nel caso l'abitazione principale fosse in comproprietà tra il defunto ed altri soggetti terzi diversi dal coniuge, non si realizza il diritto di abitazione (esempio: proprietà del defunto e di: fratelli, genitori, figli del defunto, ecc..)

### **Assegnazione della casa familiare**

Nei casi di assegnazione della casa familiare con provvedimento del giudice, il coniuge assegnatario e affidatario dei figli ha il diritto di abitazione.

L'immobile è escluso dall'IMU in quanto considerato abitazione principale.

### **Riduzioni**

#### **Immobili di interesse storico e artistico**

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art 10 del Codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 la base imponibile è ridotta del 50%.

#### **Immobili inagibili**

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

La riduzione decorre dalla data di presentazione della richiesta di perizia all'ufficio tecnico comunale o della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000.

<b>Comune di Dolo</b> <b>Ufficio tributi</b>	<b>I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> <b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>NI01 TRI</b>
		Rev. 2 del 10/06/2020
		Pag. 6 di 7

### **Immobili in comodato**

All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% a condizione che:

- l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia, oppure possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'agevolazione decorre dalla data della stipula del contratto.

Per beneficiare dell'agevolazione **è necessario presentare dichiarazione IMU allegando copia del contratto registrato.**

In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

### **Immobili locati a canone concordato**

Per gli immobili locati a canone concordato l'IMU è ridotta al 75% (art 1, comma 760, della L. 160/2019).

Per beneficiare della riduzione **deve essere presentata dichiarazione IMU con allegata l'attestazione di conformità** effettuata da parte di un'organizzazione sindacale dei proprietari o degli inquilini purché firmataria dell'accordo territoriale per il Comune di Dolo in vigore dal 01/10/2018.

### **Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione**

Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile IMU è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.

Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'IMU si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.

### **Dichiarazione IMU**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**, utilizzando il modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

A titolo esemplificativo, occorre presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:

1. immobile concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
2. unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

<b>Comune di Dolo</b> <b>Ufficio tributi</b>	<b>I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> <b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>NI01 TRI</b>
		Rev. 2 del 10/06/2020
		Pag. 7 di 7

4. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
5. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per l'elenco completo si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.

### **Ravvedimento operoso**

In caso di mancato o parziale versamento di una rata, il contribuente può avvalersi del "ravvedimento operoso" cioè pagare il tributo non versato, le sanzioni in misura ridotta e gli interessi legali, a maturazione giornaliera (0,50% nel 2015, 0,20% nel 2016, 0,10% nel 2017, 0,30% nel 2018, 0,80% nel 2019, 0,05% nel 2020).

Il pagamento va effettuato con il modello F24, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta barrando la casella "ravvedimento".

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni e può essere effettuato:

- entro i primi 14 giorni con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal 15° al 30° giorno con la sanzione del 1,5%;
- dal 31° al 90° giorno con la sanzione del 1,67%;
- dal 91° giorno ed entro un anno con la sanzione del 3,75%;
- oltre l'anno ed entro due anni con la sanzione del 4,29%;
- oltre i due anni con la sanzione del 5%.

Si ricorda che è possibile eseguire il ravvedimento operoso solamente se la violazione non è già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

### **Compensazioni**

Chi ha versato più del dovuto può, in alternativa al rimborso, chiedere la compensazione con le prossime rate del tributo di competenza comunale.

L'importo da compensare deve riferirsi ad annualità per le quali non è decaduto il diritto al rimborso (cinque anni dalla data del pagamento).

Se si intende usufruire della compensazione, è necessario trasmettere all'Ufficio Tributi l'apposito modello contestualmente al versamento.

### **Riversamenti ad altri Comuni**

Chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Dolo, anziché al Comune dove sono ubicati gli immobili (esempio: è stato indicato erroneamente il codice D325, invece del codice corretto del Comune competente) può presentare il modello di rimborso/riversamento.

L'Ufficio tributi provvederà a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.

Se invece l'errato versamento è imputabile all'intermediario finanziario (banca, poste) sarà lo stesso intermediario che dovrà procedere all'annullamento del modello F24 errato, seguendo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012.

Per tutti i casi non trattati in questa nota informativa è consigliabile rivolgersi al proprio consulente fiscale oppure telefonare all'Ufficio Tributi del Comune (0415121 921-920-986).

<b>Comune di Dolo</b> <b>Ufficio tributi</b>	<b>I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> <b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>NI01 TRI</b>
		Rev. 2 del 10/06/2020
		Pag. 8 di 7